

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'ANNO SABBATICO E DEL CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO O DI RICERCA

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. I professori e i ricercatori universitari possono usufruire di periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca scientifica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 78, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, le autorizzazioni di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 (anno sabbatico), nonché quelle di cui all'art. 10 della Legge n. 311/1958 e quelle di cui all'articolo 8 della Legge n. 349/1958, possono essere concesse non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.

Ai fini del presente Regolamento, nel computo dei trentacinque anni di anzianità di servizio vanno ricompresi tutti i servizi svolti presso le Università.

Art. 2 – Anno sabbatico

1. I professori ordinari e associati possono richiedere un congedo ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 per potersi dedicare ad esclusive attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere ed internazionali per la durata di un anno accademico o periodo inferiore, comunque per non più di due anni accademici in un decennio.

In un medesimo anno accademico non può essere richiesto più di un periodo di congedo: l'eventuale rientro anticipato o il posticipo della decorrenza, rispetto alla richiesta, impegna comunque un intero anno accademico.

2. I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto ad indennità di missione.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 230/2005 il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo di anno sabbatico concesso ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 382/1980 è abilitato, senza restrizione alcuna, alla presentazione di richieste ed all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività scientifiche.

Art. 3 – Congedo per motivi di studio o ricerca dei professori di prima e di seconda fascia

1. I professori di prima e seconda fascia possono richiedere un congedo per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all'estero ai sensi dell'art. 10 della Legge n.

311/1958. Tale congedo ha durata annuale (anno solare), ma può essere concesso per periodi inferiori e non può essere rinnovato l'anno successivo.

In un medesimo anno non può essere richiesto più di un periodo di congedo: l'eventuale rientro anticipato, rispetto alla richiesta, impegna comunque un anno ai fini di quanto previsto dall'art. 1.

2. Durante il periodo di congedo il professore conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

Art. 4 – Congedo per motivi di studio o ricerca dei ricercatori universitari

1. I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero, per la durata di un anno solare, prorogabile sino a due anni. Il periodo trascorso in congedo è valutato ai fini della progressione di carriera.

2. Il congedo può essere concesso al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni in un decennio.

3. Il congedo per motivi di studio e di ricerca può essere con o senza assegni. Il congedo è con assegni quando il ricercatore, durante il periodo di congedo, percepisce una borsa di studio o premio, oppure percepisce assegni in misura inferiore al trattamento economico in godimento.

Il congedo è senza assegni quando, durante il periodo di congedo, il ricercatore percepisce assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento economico in godimento.

4. Durante il periodo di congedo il ricercatore fermo restando quanto disposto dal successivo art. 6, conserva tutti i diritti e i doveri del proprio status.

Art. 5 – Congedi dei ricercatori a tempo determinato

1. Per giustificate ragioni di studio e di ricerca scientifica, può essere concesso al ricercatore a tempo determinato, sentito il Dipartimento di afferenza, un congedo della durata massima di sei mesi nel triennio, considerando la data di inizio del rapporto e non quella dell'anno solare.

2. Il congedo per ragioni di studio e ricerca scientifica deve in ogni caso essere funzionale alle esigenze e ai programmi di ricerca indicati nel contratto e compatibile con l'assolvimento dei compiti didattici affidati al ricercatore a tempo determinato.

3. Durante il periodo di congedo, per quanto concerne il trattamento economico, si applicano le norme relative ai ricercatori a tempo indeterminato.

4. Le disposizioni di cui ai successivi artt. 6, commi 2, 3, 7, 8 e 9 del presente Regolamento si applicano anche ai congedi di cui al presente articolo.

Art. 6 – Attività consentite

1. Durante il periodo di congedo/anno sabbatico i professori e ricercatori possono svolgere esclusivamente attività di studio e di ricerca scientifica, sono esonerati dalle attività didattiche e non possono svolgere attività di insegnamento presso altri Enti pubblici e privati. Sono consentite soltanto le attività didattiche che comportino un impegno occasionale, quali il ricevimento studenti, la partecipazione alle commissioni di laurea, le attività di assistenza e orientamento studenti e la partecipazione a meeting e seminari.
2. I professori e ricercatori collocati in congedo/anno sabbatico hanno diritto ad intervenire alle sedute degli Organi accademici di cui fanno parte. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle sedute, nonché delle deliberazioni degli Organi stessi, si tiene conto del professore/ricercatore in congedo/anno sabbatico solo nel caso in cui intervenga alle riunioni, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 del Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015.
3. I professori e ricercatori collocati in congedo/anno sabbatico possono svolgere attività nei centri di ricerca.

Art. 7 – Presentazione delle domande

1. Le domande di congedo/anno sabbatico di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento, indirizzate al Rettore e contestualmente al Direttore del Dipartimento di afferenza, vanno presentate, di norma, entro il 31 marzo dell'anno accademico precedente a quello per il quale viene richiesto il congedo stesso.
2. Le domande dovranno necessariamente contenere:
 - a) l'esatta indicazione del periodo di congedo richiesto e, in particolare, del periodo da svolgersi fuori sede;
 - b) il programma sull'attività da svolgere; in particolare l'interessato dovrà indicare nell'istanza la descrizione del progetto di ricerca, finalizzato a un obiettivo riconoscibile e coerente con l'attività di ricerca del professore/ricercatore stesso;
 - c) la dichiarazione di essere stato o meno precedentemente autorizzato a periodi di congedo, con l'indicazione del relativo periodo;
 - d) solo nei casi previsti dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento: la dichiarazione deve precisare se, nel periodo di congedo verranno percepiti, per l'attività da svolgere, altri assegni, con la specifica natura e ammontare. Il godimento, durante il periodo di congedo, di assegni di importo pari o superiore a quelli in godimento nella qualifica di appartenenza comporta, salvo che si tratti di borse di studio, premi o rimborsi spese, la concessione del congedo senza assegni.
3. Il Consiglio di Dipartimento dovrà tenere conto, ai fini del rilascio del relativo parere, tra gli altri, dei seguenti criteri: rilevanza scientifica e qualità del programma presentato; dell'utilità per il Dipartimento stesso in termini di produttività scientifica e/o di miglioramento dell'offerta didattica;

dell'assenza di oneri aggiuntivi per la didattica sostitutiva; dell'osservanza del criterio di rotazione tra i singoli docenti.

4. In caso di parere favorevole del Dipartimento, il Rettore provvede con decreto ad autorizzare il congedo/anno sabbatico.

Per il personale in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale dovrà essere inoltre acquisito il nullaosta della Scuola Facoltà di Medicina.

5. Eventuali variazioni rispetto al programma presentato dovranno essere tempestivamente comunicate dall'interessato al Direttore del Dipartimento, che le sottoporrà all'approvazione del Consiglio di dipartimento.

6. Al termine del periodo il Direttore di Dipartimento dovrà comunicare al Rettore la ripresa in servizio del professore/ricercatore.

7. I congedi disciplinati dal presente regolamento non possono essere concessi nell'ultimo anno accademico o, se richieste per un biennio, ove previsto, negli ultimi due anni accademici anteriori alla prevista cessazione per limiti di età.

Art. 8 – Relazione sull'attività svolta

1. Entro due mesi dal termine del periodo di congedo/anno sabbatico di cui al presente Regolamento, i professori e ricercatori dovranno presentare una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, in cui dovrà essere indicata l'utilità per il Dipartimento dell'attività svolta in termini di nuovo sapere scientifico e/o competenze di didattica raggiunti.

2. La relazione va indirizzata al Direttore del Dipartimento di afferenza e al Rettore e va discussa in Consiglio di Dipartimento.

Art. 9 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorre dal giorno successivo alla sua emanazione con Decreto del Rettore.

2. In prima applicazione, le domande di congedo/anno sabbatico, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, vanno presentate entro il 30 settembre 2021.

3. Restano escluse dall'applicazione del presente regolamento le procedure per le quali sono già state presentate le domande alla data di entrata in vigore dello stesso, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia.